

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2768

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIARETTA, BEDIN e MONTAGNINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2004

—————

Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti come elencati alle lettere A), A-bis), B), C), D), E) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 di seguito denominato «Testo unico sulle pensioni di guerra», hanno fin dalla fine del secondo conflitto mondiale fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l'esercizio della libertà di ogni uomo.

Parliamo di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio, che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato ed un ruolo di essere umano all'interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

Come è noto, l'evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall'anno 2005, del servizio militare di leva e con esso il venir meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari, un servizio che si è mostrato nel tempo di grande valenza morale e sociale, segno tangibile del riconoscimento da parte dello Stato del sacrificio offerto alla Patria.

Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non esitiamo a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento con la legge 27 dicembre

2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o un accompagnatore del servizio civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e della legge 6 marzo 2001, n. 64.

La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione dei testi ponendo limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.

La legge 288 del 2002 prevede infatti che l'assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano dell'accompagnatore militare o civile, in seconda battuta a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e in ultima istanza a tutti gli altri, dimenticando che molti sono i potenziali fruitori che negli ultimi anni precedenti l'entrata in vigore della citata legge, hanno rinunciato a richiedere l'accompagnatore consapevoli che non l'avrebbero ottenuto e questo a causa della graduale diminuzione dei richiamati al servizio di leva posta in essere dalle disposizioni in atto. Ovviamente, l'attuazione di una normativa così selettiva non ha mancato di creare anche problemi di applicazione con ritardi nell'erogazione dell'assegno e complicazioni procedurali che hanno causato ulteriore malcontento.

Con le leggi emanate successivamente alla seconda guerra mondiale, che hanno riconosciuto ai soggetti più gravemente colpiti la possibilità di ottenere, in caso di bisogno, di avvalersi dell'assistenza di un accompagnatore militare, si è voluto dare una risposta valida e duratura nel tempo legata alla esclu-

siva discrezionalità di detti grandi invalidi e non già a quella dell'ente erogatore come di fatto ora la citata legge 288 del 2002 produce, creando inique disparità di trattamento intollerabili anche nell'ambito di una visione costituzionale.

Con il presente disegno di legge si vogliono superare i limiti ed i disagi che la legge 288 del 2002 comporta, proponendo soluzioni valide nel tempo ed eguali per tutti.

Con l'articolo 2, comma 1, si riconosce ai grandi invalidi dianzi specificati la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile e un assegno sostitutivo. Ogni problema procedurale viene così rimosso poichè, rispetto alla legge n. 288 del 2002:

- la concessione dell'assegno non è più subordinata all'impossibilità da parte degli enti preposti di assegnare un accompagnatore militare o civile, ma diviene espressione di libera scelta dell'interessato;

- il riconoscimento del diritto di optare per l'assegno, esteso a tutti i grandi invalidi più gravemente colpiti, elimina le inaccettabili discriminazioni causate dai criteri di priorità tra gli aventi titolo.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si interviene rimodulando gli aspetti economici da

riconoscere in caso di concessione dell'assegno, il cui ammontare mensile è elevato ad un livello più adeguato, tale da garantire la corresponsione di un compenso mensile alla persona di accompagnamento di cui il grande invalido si avvale; in questa ottica viene altresì prevista una tredicesima mensilità nonché l'applicazione dell'adeguamento automatico previsto per le pensioni di guerra.

L'articolo 3 fissa l'ammontare della spesa in 20 milioni di euro, somma che va ad aggiungersi ai 7.746.853 euro già stanziati per la copertura della legge n. 288 del 2002. Con detto ammontare si indica la copertura necessaria per assicurare ad oltre 2000 invalidi l'assegno sostitutivo.

Onorevoli Senatori, raccomandiamo la sollecita approvazione del presente disegno di legge, così da eliminare le attuali discrepanze ed iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore, e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E di cui al comma 1 del presente articolo e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C), D) ed E), numero 1) della medesima tabella E. All'assegno sostitutivo si applica l'adeguamento automatico previsto dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342.

3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2005. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui all'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002.

